

SETTORE PERSONALE

AVVISO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", con particolare riferimento all'articolo 23, commi 1 e 2, che disciplinano l'istituto della progressione economica orizzontale all'interno delle categorie;
- l'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 62 del D. Lgs n. 150/2009, che stabilisce al comma 1-bis... "Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti..."

Considerato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato D. Lgs. n. 150/2009, le progressioni economiche devono essere riconosciute, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili in favore di una quota limitata di dipendenti, secondo il dettato di cui all'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, che disciplina l'istituto della progressione economica all'interno delle categorie che stabilisce testualmente:

- 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.
- 2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:



SETTORE PERSONALE

- a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;
- b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;
- c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
- d) i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
- 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- 2) esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
- 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione);
- e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
- f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con



COMUNE DI STINTINO

Tel. 079/523053 Fax 079/523628 C.A.P. 07040 (PROVINCIA DI SASSARI) Cod. Fisc. 01391300900

SETTORE PERSONALE

l'applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;

- g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.
- 3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).
- 4. Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).
- 5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).
- 6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.

Visto il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte giuridica 2019/2021, del Comune di Stintino sottoscritto il 31/12/2023, in vigore fino al 31/12/2025, in particolare l'art. 5 che disciplina i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree;

Visto l'Accordo definitivo Contrattazione Decentrata Integrativa – Parte economica 2024 del Comune di Stintino, siglato il 07/06/2024 che destina la somma di Euro 3.000,00 per i differenziali stipendiali specificatamente contratte nel CCDI dell'anno 2024;

Visto il regolamento per le progressioni economiche orizzontali (DG n. 117 del 30.12.2022);

Considerato che non è stata attivata la programmazione dell'attività di formazione del personale da parte dell'amministrazione negli ultimi 5 anni pertanto non possono essere attribuiti punteggi per attività formative;

Considerato che il CCDI del Comune di Stintino, all'articolo 5, fa espressamente riferimento quale criterio per i punteggi delle progressioni economiche orizzontali agli anni di permanenza nel profilo (e non nella posizione economica);

Vista la determinazione n. 1374 del 02/12/2024 di approvazione del presente bando di selezione



SETTORE PERSONALE

che è indetta una procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2024, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Stintino, nel rispetto del limite massimo delle risorse finanziarie disponibili, pari a $\in 3.000,00$ e dei criteri di seguito elencati.

1. REQUISITI

La selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree è riservata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione economica.

Aver maturato il periodo di anzianità di servizio nella Posizione Economica Orizzontale precedente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza delle progressioni (eventualmente maturata anche in altra amministrazione del comparto) di almeno 24 mesi;

Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi due anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Ai fini della verifica del requisito di cui trattasi si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.

È inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza della presentazione delle domande, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare.

Le risorse previste per remunerare il differenziale stipendiale vanno pertanto "congelate" in attesa dell'esito del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura e le risorse vengono riacquisite nella disponibilità del fondo.

2. CRITERI DI SELEZIONE

L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area professionale di appartenenza e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva per area professionale di appartenenza.

Il numero dei differenziali attribuibili è definito in proporzione al numero dei dipendenti aventi diritto in ciascuna area professionale, tenuto conto in ogni caso che non potrà essere superata la percentuale

Non è possibile attribuire allo stesso dipendente più di un differenziale stipendiale.

I differenziali stipendiali sono attribuiti nei limiti delle risorse assegnate in sede di contrattazione integrativa annuale, che per l'anno 2024 sono pari ad Euro 3.000,00, previa graduatoria, per ciascuna area professionale, dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri di selezione:

SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI



SETTORE PERSONALE

1. L'attribuzione delle progressioni si basa in via prioritaria:
a) sulla media delle valutazioni della performance individuale del triennio precedente all'anno di riferimento:
☐ media inferiore al 55% 0 punti
□ media fino al 70% 40 punti
□ media fino al 85% 60 punti
□ media fino al 100% 70 punti
MASSIMO 70 punti;
Per gli ulteriori 30 punti, per arrivare al totale di 100, si distinguono 2 casi:
Caso 1.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia effettuato attività di formazione per il personale negli ultimi 5 anni:
b) sull'esperienza maturata nel profilo di attuale assegnazione (profilo da intendersi come: Operaio, Operaio Specializzato, Istruttore, Istruttore Direttivo, Funzionario)
□ 1 punto per ogni anno di permanenza nel profilo di appartenenza
MASSIMO punti 30;
Totale punteggio punti 100
Caso 2.
Ove l'amministrazione abbia effettuato attività di formazione per il personale, possono essere inseriti punteggi aggiuntivi per i corsi frequentati dal personale nei 5 anni precedenti. In tal caso i criteri sono così commisurati:
b) sull'esperienza maturata nel profilo di attuale assegnazione (profilo da intendersi come: Operaio, Operaio Specializzato, Istruttore, Istruttore Direttivo, Funzionario)

MASSIMO punti 24;

c) sugli esiti di attività formative certificate (esempio: superamento degli esami per patente europea dei computer) punti 1 per ogni attestato acquisito

- 0,8 punti per ogni anno di permanenza nel profilo di appartenenza

MASSIMO punti 6;

TOTALE punteggio 100



SETTORE PERSONALE

2. In relazione al punteggio ottenuto dalla combinazione dei suddetti fattori viene elaborata una graduatoria in ordine decrescente, per singola Categoria.

La progressione è riconosciuta al dipendente che nell'ambito della propria Categoria ha raggiunto il punteggio più elevato.

A parità di punteggio è data la precedenza:

□ al dipendente che ha ottenuto un punteggio più elevato nel fattore raggiungimento degli obiettivi;
□ ulteriore parità: al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella Posizione Economica Orizzontale;
□ ulteriore parità: prevale la maggiore età anagrafica.

La progressione è riconosciuta solo con il raggiungimento di un punteggio minimo del 70/100.

I dipendenti interessati dalla procedura devono presentare domanda secondo modelli predisposti dall'ufficio personale, lo stesso Ufficio provvederà direttamente all'istruzione e alla predisposizione delle graduatorie in applicazione dei criteri di cui ai commi successivi.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla selezione i dipendenti interessati devono presentare domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, all'Ufficio Personale del Comune di Stintino utilizzando il modulo di domanda allegato al bando.

La domanda di partecipazione alla presente selezione potrà essere inviata:

1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.stintino.ss.it. Si precisa che la validità di tale invio così come stabilito dalla normativa vigente è subordinato all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata; non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC del Comune di Stintino.

L'oggetto della PEC dovrà recare apposita dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale – anno 2024";

2. consegna a mano all'Ufficio Protocollo;

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal giorno 03.12.2024 e

dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 18.12.2024.

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità e con assoluta certezza:



SETTORE PERSONALE

- a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Stintino, in servizio alla data del presente bando;
- c. settore di appartenenza, profilo professionale, tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno, parttime), categoria giuridica e posizione economica;
- d. anzianità nel profilo di appartenenza alla data del 31/12/2023;
- e. anzianità nella PEO alla data del 31/12/2023;
- f. anzianità di servizio al 31.12.2023;
- g. di aver maturato alla data del 31.12.2023 almeno due anni di servizio nella posizione giuridica ed economica di appartenenza;
- h. di accettare incondizionatamente le clausole previste dal presente bando di selezione.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

GRADUATORIA E INQUADRAMENTO

A conclusione della selezione si provvederà alla redazione delle graduatorie distinte per categoria secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. Le graduatorie potranno essere utilizzate solo per la procedura selettiva per l'attribuzione della progressione economica orizzontale all'interno della categoria prevista per l'anno 2024 ed esaurirà i suoi effetti con la sua conclusione.

A parità di punteggio è data la precedenza:

- al dipendente che ha ottenuto un punteggio più elevato nel fattore raggiungimento degli obiettivi;
- ulteriore parità: al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella Posizione Economica Orizzontale;
- ulteriore parità: prevale la maggiore età anagrafica.

RIESAME

Entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il dipendente può presentare istanza motivata di riesame, con l'indicazione specifica delle rimostranze. Tale istanza deve essere presentata al Servizio Personale, che provvederà ad inoltrarla al Responsabile dell'Area.

Ai fini di cui al precedente comma, il dipendente può richiedere l'accesso a tutti gli atti relativi al procedimento. È fatta salva la facoltà del dipendente di attivare le azioni e i ricorsi per la tutela dei propri interessi dinanzi alle Autorità Giurisdizionali competenti.



SETTORE PERSONALE

AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.

Il presente avviso di selezione costituisce lex speciali e, pertanto, la partecipazione comporta l'accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.

I dati contenuti nella domanda saranno utilizzati espressamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il candidato, con la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, autorizza implicitamente il trattamento dei propri dati.

Titolare del trattamento è il Comune di Stintino nella persona del Sindaco pro-tempore.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è l'istruttore direttivo Agostino Pilo.

NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, ancorché applicabili, le disposizioni contenute nel CCNL Comparto Funzioni Locali nonché a quanto contenuto nel CCDI- Territoriale 2019/2021 (art. 14) sottoscritto in data 16.11.2022, nei criteri selettivi per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, nonché alla normativa vigente in materia.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on – line, sul sito internet istituzionale dell'Ente e nell'apposita sotto - sezione "Bandi di concorso" dell'Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Servizio

Agostino Pilo